

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5886 del 03/12/2020
Oggetto	FE20A0010 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO PISCICOLTURA IN LOCALITÀ VALLAZZA, NEL COMUNE DI GORO (FE) - RICHIEDENTE: DELTA FUTURO S.S.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6039 del 03/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE20A0010
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI
AD USO PISCICOLTURA IN LOCALITÀ VALLAZZA, NEL COMUNE DI GORO
(FE)
RICHIEDENTE: DELTA FUTURO S.S.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta Delta Futuro s.s.a. (C.F./P.IVA 02057710382) con sede legale in Via Emilia 47 nel Comune di Goro (FE), trasmessa a questo Servizio dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Goro ed acquisita al prot. n. PG/2020/115759 del 10/08/2020, volta ad ottenere la concessione di derivazione di acque superficiali dalla Sacca di Goro ad uso piscicoltura in località Vallazza nel Comune di Goro (FE);

VERIFICATO che:

- il corpo idrico interessato dalla derivazione è la Sacca di Goro, classificato dall'Allegato 2 alla DGR 350/2010 come corpo idrico di transizione (codice 06991000000000 1 ER) in stato chimico buono e stato ecologico moderato;
- ai sensi dell'art. 2 del RR 41/2001 sono soggetti a concessione tutti gli approvvigionamenti di acqua pubblica da corpo idrico superficiale ad esclusione delle acque destinate ad uso domestico e delle raccolte di acqua piovana;
- ai sensi del art. 3 del RR 41/2001 nel reticolo idrografico delle acque superficiali rientrano anche le lagune, ossia le acque di transizione quali quelle della Sacca di Goro;
- l'istanza presentata è pertanto assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- il progetto rientra all'interno della Stazione "Volano-Mesola-Goro" del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po e all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT4060005 denominato "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano";

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €, ai sensi della DGR 65/2015;

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 328 del 30/09/2020 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Delta Futuro s.s.a. e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota prot. n. PG/2020/0129756 del 10/09/2020 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Po di Volano i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- la Provincia di Ferrara ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 32454 del 23/11/2020 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/170047 del 24/11/2020;
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ha rilasciato il Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale positivi con Provvedimento n. 2020/00407 del 29/09/2020, acquisito da questo Servizio al prot. n. PG/2020/154336 del 26/10/2020;
- l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Po di Volano ha rilasciato il Nulla osta idraulico di competenza con Determinazione Dirigenziale n. 3379 del 04/11/2020, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/161545 del 09/11/2020;
- con nota prot. n. PG/2020/0129765 del 10/09/2020 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Delta Futuro s.s.a. documentazione integrativa necessaria all'istruttoria della domanda;
- la documentazione in questione è stata fornita dalla Ditta richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2020/138311 del 28/09/2020;
- verificato che nel caso in esame non risulta applicabile la Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con nota prot. n. PG/2020/158271 del 2/11/2020 è stato richiesto all'Autorità di Bacino il parere previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha espresso parere favorevole con nota prot. 8411/2020 del 17/11/2020, acquisito da questo Servizio al prot. n. PG/2020/166750 del 17/11/2020, alle seguenti condizioni:
 - che il prelievo sia compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti per il corpo idrico in oggetto;
 - dovranno essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di concessione in esame è finalizzata ad alimentare l'impianto di preingrasso vongole in progetto in località Vallazza nel Comune di Goro, la cui gestione richiede un prelievo di acque dalla Sacca di Goro con portata massima di 99 l/s per un volume massimo derivato annualmente di 249.480 mc;

- l'impianto sarà gestito dal punto di vista idraulico come un sistema semichiuso, con restituzione delle acque alla Sacca di Goro senza alterazione delle caratteristiche qualitative delle acque stesse;
- l'opera di presa consiste in tubo sifone del diametro di 250 mm della lunghezza di circa 80 m, posato a scavalco del corpo arginale della Sacca di Goro, con funzionamento a gravità;
- il punto di presa è ubicata su terreni demaniali distinti al Foglio 13, mappale 110 del Catasto Terreni del Comune di Goro, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile, ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=762301 Y=970456;
- la condotta attraversa inoltre i terreni distinti catastalmente al Foglio 13, mappale 112, appartenente al Demanio idrico, e al Foglio 13, mappale 66, di proprietà del Demanio della Regione Emilia Romagna;
- sulla base della relazione di calcolo idraulica fornita la portata di progetto (99 l/s) corrisponde ad un dislivello tra il pelo libero della Sacca di Goro e quello delle vasche dell'impianto (previsto a – 3,00 m slm) pari a 0,715 m;
- risulta pertanto necessaria la realizzazione di una valvola a ghigliottina per la regolazione della portata in entrata all'impianto in funzione delle quote idrometriche presenti nella Sacca di Goro; il controllo della portata in arrivo dal sifone sarà garantito da flussimetro in linea che regolerà l'apertura dell'elettrovalvola;
- i prelievi sono previsti per una durata di 10 ore/giorno, con una frequenza di 2 giorni alla settimana per un periodo indicativo di 8 mesi all'anno, con sospensione durante i mesi invernali;
- i fabbisogni dell'impianto sono stati quantificati, in funzione delle esigenze biologiche dell'allevamento, calcolando un ricambio totale delle acque nell'impianto (circa 12.000 mc) da effettuarsi circa 3 volte al mese per gli 8 mesi di attività;

ACCERTATO che i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera d) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999 (piscicoltura), il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il canone complessivo di concessione comprende anche la quota relativa all'occupazione di aree del Demanio idrico (Foglio 13, mappale 112 del Catasto Terreni del Comune di Goro) da parte delle opere di derivazione, il cui importo viene calcolato ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2019;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo pari ad una annualità del canone;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta

concessionaria in data 25/11/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/171956 del 26/11/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/173930 del 1/12/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Delta Futuro s.s.a. (C.F./P.IVA 02057710382) con sede legale in Via Emilia 47 nel Comune di Goro (FE), la concessione di derivazione di acque superficiali dalla Sacca di Goro ad uso piscicoltura in località Vallazza nel Comune di Goro (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa fissa ubicata lungo l'argine della Sacca di Goro, su terreni demaniali distinti al Foglio 13, mappali 110, 112 e 66 del Catasto Terreni del Comune di Goro, con punto di presa individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=762301 Y=970456;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile mediante l'opera di presa suddetta è pari a 99 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 249.480 mc;
- d) di stabilire che il concessionario dovrà provvedere alla installazione di idoneo e tarato strumento di misura delle portate e dei volumi prelevati;
- e) di stabilire che i dati dei volumi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica e l'occupazione di aree del Demanio idrico, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;
- j) di precisare pertanto che per l'attraversamento delle aree appartenenti al Demanio marittimo e al Demanio della Regione Emilia Romagna da parte dell'opera di presa dovranno essere acquisite le necessarie concessioni rilasciate degli Enti competenti;

- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2020 calcolato in base alle DGR sopra citate è pari ad € 556,27, dei quali € 349,80 per l'utilizzo della risorsa idrica e € 206,47 per l'occupazione di area demaniale, e che l'importo dovuto relativo al periodo novembre-dicembre di validità della presente concessione è pari a € 92,71, somma che è stata versata in data valuta 25/11/2020 tramite bonifico bancario su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Ferrara";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale per un importo di € 556,27 calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., somma versata in data valuta 25/11/2020 mediante bonifico bancario su conto corrente postale n. 0000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale deposito potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente l'importo aggiornato del canone di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Dott.ssa Marina Mengoli

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso piscicoltura in località Vallazza nel Comune di Goro (FE) richiesta dalla Ditta Delta Futuro srl s.s.a. (C.F./P.IVA 02057710382) con sede legale in Via Emilia 47 nel Comune di Goro (FE), Procedimento cod. n. FE20A0010.

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E LORO UBICAZIONE

La derivazione verrà effettuata dalla sponda della Sacca di Goro, in località Vallazza, con punto di prelievo ubicato su terreni demaniali distinti al Foglio 13, mappale 110 del Catasto Terreni del Comune di Goro, individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=762301 Y=970456.

L'opera di presa consiste in tubo sifone del diametro di 250 mm in polietilene della lunghezza di circa 80 m, posato a scavalco del corpo arginale della Sacca di Goro, su terreni distinti al Foglio 13, mappali 110, 112, e 66 del Catasto Terreni comunale. L'opera di presa, con funzionamento a gravità, termina in un pozzetto di collegamento con la vasca di espansione delle acque in entrata, nel quale sarà ubicata la valvola a ghigliottina per la regolazione delle portate di derivazione.

ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalla Sacca di Goro a mezzo dell'opera di derivazione sopra descritta con una portata massima di **99 l/s** per un volume complessivo concesso di **249.480 metri cubi annui**.

La derivazione può essere effettuata durante l'intero anno solare.

Il volume totale autorizzato viene concesso ad uso piscicoltura per le esigenze dell'impianto di preingrasso e riproduzione di molluschi di Via Vallazza.

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonei e tarati strumenti di misurazione delle portate e dei volumi idrici derivati, avendo inoltre cura del periodico controllo e manutenzione al fine di garantirne il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a questo Servizio (pec: aoofo@cert.arpa.emr.it), nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

tutela della risorsa idrica sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in corrispondenza del punto di prelievo il cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE20A0010**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello dovrà rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla sua manutenzione od alla sostituzione, qualora necessaria.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. 8411/2020 che di seguito si riportano:

- che il prelievo sia compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti per il corpo idrico in oggetto;
- dovranno essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto.

ART. 4 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reno e Po di Volano con Determinazione n. 3379 del 4/11/2020, che si allega al presente disciplinare tecnico quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si riportano di seguito:

- Le tubazioni che attraversano le aree demaniali dovranno essere adeguatamente protette per evitare che, transitando sulla sommità arginale, possano danneggiarsi. Dovranno essere protette anche lungo le scarpate e segnalate al fine di non subire eventuali danneggiamenti durante lo sfalcio delle scarpate arginali.
- A tubazioni messe in opera, il pietrame della scogliera dovrà essere riposizionato in modo corretto, in modo da non compromettere la sua funzione di smorzamento del moto ondoso all'interno della Sacca di Goro.
- L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni ai beni autorizzati derivanti da fenomeni idraulici, di marea, alluvioni, erosioni, e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito demaniale. I lavori alle OO.II e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'intervento ammesso, sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi danni alle OO.II. e/o sue pertinenze, la soc. Richiedente dovrà provvedere alla loro riparazione a proprie cure e spese e con le indicazioni che questa Agenzia disporrà.

- L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni della soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- E' espressamente vietato eseguire negli argini e nelle fasce di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- La soc. Richiedente è completamente responsabile dell'opera e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza delle tubazioni, verranno imputati alla soc. richiedente.
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'opera, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.
- La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente nulla osta idraulico che verrà allegato alla concessione di Arpae.
- L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 3491858008 oppure con e-mail agli indirizzi stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it o donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it. Il presente nulla-osta idraulico avrà durata di anni 2 (due) dalla data del presente atto, trascorso il quale dovrà essere ripresentata nuova richiesta di nulla osta idraulico.
- La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal presente disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di comunicazione della rinuncia.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 8 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001 senza che ciò possa

costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano la cessazione d'uso della derivazione alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia.

In questi casi, come nei casi di revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità prescritte dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, ai fini dell'archiviazione della concessione e della restituzione del deposito cauzionale. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione di lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo della risorsa ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.